

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1647

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CECCACCI RUBINO, APREA, BARBIERI, CALDORO, CARLUCCI,
CAZZOLA, RENATO FARINA, FRASSINETTI, GARAGNANI, GIAM-
MANCO, GOISIS, GRANATA, GRIMOLDI, LAINATI, MAZZUCA,
PALMIERI, RAMPELLI, RIVOLTA**

Norme per il sostegno, la promozione e la valorizzazione
delle attività musicali e della musica popolare

Presentata il 12 settembre 2008

ONOREVOLI COLLEGHI! — La musica, in tutte le sue forme, quale mezzo di espressione artistica e culturale costituisce un insostituibile valore sociale, economico e formativo per la nostra collettività, riconosciuto e garantito ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione. Eppure a livello normativo l'attività musicale è disciplinata, da oltre quaranta anni, da una legge nazionale (legge 14 agosto 1967, n. 800, recante «Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali») focalizzata esclusivamente sull'attività lirica e concertistica, che non affronta la complessa

varietà del fenomeno musicale. Questa attenzione alla sola sfera musicale « colta » e non a quella popolare è la dimostrazione di una « miopia politica » che ha portato, in tutti questi anni, a trascurare pezzi significativi del nostro panorama musicale nazionale come, appunto, la musica *pop* (popolare). In altri Paesi non esiste questa distinzione e alla musica è attribuito lo stesso valore sia dal punto di vista normativo che in termini di risorse assegnate, in quanto la produzione musicale è considerata nel suo complesso, senza alcuna distinzione. Dunque la presente proposta

di legge intende intervenire innanzitutto per colmare questa lacuna legislativa che ormai non può essere più giustificata, stabilendo all'articolo 1:

a) i principi della tutela, della valorizzazione e del sostegno delle attività musicali, in tutte le espressioni e i generi senza distinzione alcuna;

b) l'impegno delle istituzioni a sostenere lo sviluppo delle attività di produzione, distribuzione, ricerca e formazione nel campo musicale, così come già avviene per altri comparti produttivi quali la cinematografia e l'editoria. Ciò a maggior ragione oggi, in considerazione del mutato contesto produttivo dell'intero comparto, che sta attraversando una grave crisi strutturale che ha portato, negli ultimi anni, il settore discografico a una contrazione del fatturato di oltre il 14 per cento (in termini di vendite di dischi), con tagli al personale delle imprese, sia grandi che piccole, di oltre il 20 per cento. Lo stesso risultato si registra nell'indotto, soprattutto nel commercio al dettaglio e nella distribuzione. Una tale riduzione di fatturato sta producendo ovviamente conseguenze molto serie sullo sviluppo del settore, in particolare nel lancio di nuovi artisti, e oggi quello dell'industria discografica rappresenta il mercato a più alto rischio di impresa in quanto alla pirateria tradizionale si è andato ad aggiungere il *file sharing* illegale via *internet* che rischia veramente di mettere in ginocchio l'intero comparto.

Nella presente proposta di legge si individua nel credito d'imposta lo strumento migliore per incentivare gli investimenti nel settore. In particolare si introduce, all'articolo 2, un pacchetto di misure organiche di defiscalizzazione delle spese di produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o di *videoclip* musicali per le opere prime o seconde di artisti emergenti. Infatti, quello della ricerca e dello sviluppo delle nuove leve della musica è il settore più a rischio di impresa in quanto, mentre i grandi artisti continuano a mietere successi (il

calo delle vendite dei dischi è compensato dall'intensa attività dal vivo), quelli emergenti, godendo di una minore notorietà, non possono registrare i risultati dei loro colleghi affermati, il che produce una serie di conseguenze anche sul piano della forza lavoro e degli investimenti impiegati per lo sviluppo della loro carriera e, quindi, risulta ampiamente comprensibile che, in una situazione generalizzata di crisi, essi sono primi ad essere colpiti. Per questo appare inevitabile un'attività di sostegno e di valorizzazione delle giovani leve e questo anche per l'elevata diffusione della nostra produzione nazionale che fa dell'Italia il terzo mercato a livello mondiale. Infatti, escludendo la musica inglese e americana che godono di grande diffusione, non solo nei rispettivi Paesi ma in tutto il mondo, dopo la Francia l'Italia è il terzo Paese ad avere una produzione nazionale fortemente sviluppata, tanto che le stesse imprese multinazionali che operano nel mercato italiano sono di fatto « costrette » a investire nel prodotto nazionale. Ciò è molto positivo e comporta una minore importazione di prodotti stranieri (prevalentemente anglo-americani) rispetto a quanto avviene in altri Paesi — come ad esempio la Germania che ha percentuali di prodotto straniero dell'80 per cento — e spinge le imprese discografiche in Italia a una continua attività di investimento sul prodotto nazionale. È evidente, però, a questo punto, che la crisi del settore musicale nel nostro Paese può avere un impatto maggiore rispetto agli altri, con notevoli conseguenze anche sull'indotto rappresentato dal commercio al dettaglio (il primo a subire la crisi), dalla diffusione radiofonica, dalla ricerca e dall'attività concertistica.

Le misure disposte dall'articolo 2 della presente proposta di legge vanno incontro alle esigenze delle imprese discografiche, piccole o grandi che siano, che nel lancio e nella promozione di nuovi artisti rilevano le maggiori criticità. La *ratio* è, pertanto, quella di promuovere fortemente, da un lato, il prodotto musicale italiano e dei giovani, favorendo anche lo sviluppo di sinergie tra cinema e musica

(*videoclip*) e, dall'altro, quella di sostenere la trasformazione dell'industria musicale verso i nuovi scenari dell'innovazione tecnologica. Il tutto nel rispetto della regola *de minimis* definita dalla Commissione europea.

Chiaramente la musica, oltre a essere prodotta, va anche promossa, e uno degli aspetti ai quali è necessario rivolgere maggiore attenzione è quello della promozione della nostra produzione musicale all'estero. Il settore musicale italiano svolge un ruolo rilevante e prezioso nella diffusione del « *made in Italy* ». Infatti, la musica italiana all'estero esporta non solo la nostra lingua e le nostre melodie ma, in generale, la cultura e l'immagine del nostro Paese. Basti pensare al grande successo internazionale del compianto Luciano Pavarotti, il quale ha venduto milioni di dischi in tutto il mondo contribuendo in tal modo a lanciare l'immagine del « bel Paese » e delle sue grandi tradizioni artistiche e culturali. C'è quindi l'esigenza di promuovere e difendere il « *made in Italy* » musicale, un patrimonio artistico, fatto di tradizioni, esperienze e professionalità, che deve essere tutelato, rilanciato e incentivato. All'articolo 3, si istituisce pertanto l'Ufficio per la promozione dell'esportazione della musica italiana all'estero, che ha il precipuo compito di promuovere e diffondere, in collaborazione con gli istituti italiani di cultura all'estero e con gli uffici dell'Istituto nazionale per il commercio estero, la produzione artistico-musicale italiana nel mondo. In tal senso si vedano gli esempi della Francia, che ha aperto uffici per la promozione della propria musica a Los Angeles, e della Spagna, che ha pubblicizzato la musica spagnola e latino-americana in tutto il mondo. Ebbene proprio sulla base di queste due esperienze è parsa opportuna l'istituzione, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, del citato Ufficio che risponde, inoltre, all'obiettivo di occupare quote rilevanti di mercato in Paesi che tradizionalmente prestano scarsa attenzione alla nostra musica.

La presente proposta di legge interviene anche sull'importante tema della forma-

zione musicale, in particolare in ambito scolastico. Nella scuola non è riconosciuto il giusto spazio allo studio e all'ascolto della musica, effettuati con l'intento di interessare i nostri giovani alle opere e alle attività musicali. Purtroppo le risorse disponibili sono scarse e per questa ragione all'articolo 4 si istituisce, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il « Fondo per il sostegno della musica popolare e per la promozione e la diffusione delle attività musicali » che avrà per finalità il finanziamento di:

a) progetti formativi realizzati sulla base di convenzioni tra le scuole pubbliche e private e le scuole di musica, volte ad attivare laboratori musicali anche in orario extrascolastico;

b) officine musicali comunali, realizzate sulla base di convenzioni con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, dotate di sale prove, sale di registrazione e di esibizione, aperte a tutti gratuitamente, anche attraverso il recupero di edifici pubblici in disuso;

c) contributi a carattere integrativo, non superiori al 50 per cento del costo totale del progetto finanziato, da erogare in favore di soggetti pubblici e privati per la realizzazione e la promozione di *festival* e rassegne musicali di musica popolare contemporanea italiana, di rilevanza nazionale o internazionale, che garantiscano lo sviluppo della cultura musicale e la promozione del turismo culturale.

Il Fondo ha lo scopo di sostenere tutte le iniziative che avranno una reale valenza formativa, sia all'ascolto che alla pratica musicale, utili per favorire la crescita della persona e per combattere il disagio e l'emarginazione sociale. Crediamo infatti che la cultura musicale possa rappresentare un reale strumento di lotta all'emarginazione delle persone oltre che un reale strumento di realizzazione individuale e professionale.

Infine, all'articolo 5 si delega la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) ad

adottare incentivi per i giovani autori e per chi li sostiene.

Sulla copertura finanziaria (articolo 6) della legge, e con riferimento in particolare ai mancati introiti per l'erario derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, si stima quanto segue.

Dai dati del centro *Art, Science and Knowledge* (AsK) dell'università Bocconi risulta che il mercato discografico italiano si attesta attorno ai 500 milioni di euro; di questa parte circa il 50 per cento è rappresentato da musica italiana. L'investimento privato italiano totale in opere prime e seconde prodotte oscilla tra il 15-20 per cento all'anno: quindi si stima un investimento che ammonta a circa 40-45 milioni di euro per anno. Il 15 per cento della quota massima teorica agevolabile vale 7,5 milioni e cioè la cifra di mancato introito per l'erario (500 x 50 per cento x 20 per cento x 15 per cento per periodo di imposta. Tale ammontare va scontato alla luce del tetto previsto dalla regola comunitaria *de minimis* (200.000 euro nei tre anni per singola impresa) e in considerazione della peculiarità del mercato. Il settore è infatti strutturato su poche grandi imprese multinazionali, su una corposa componente di piccole e medie imprese e su una miriade di microimprese discografiche indipendenti. Stimando per approssimazione che circa l'80 per cento delle aziende si gioverà dei benefici previsti dalla legge, si ottiene una perdita di gettito per l'erario pari a circa 18 milioni di euro nel triennio 2009-2011. Alla luce di tali ipotesi, si prevede che il credito d'imposta (gestibile nei tre anni) sarà

pienamente fruito nel 2009 e soprattutto nel 2010 (grazie all'iniziale volano dell'incentivazione), mentre per l'ultimo anno (2011) è presumibile che le imprese avranno già sfruttato buona parte del *plafond* disponibile nell'arco del triennio.

Quest'analisi stima i seguenti effetti in termini di cassa:

Credito di imposta 15 per cento per opere prime e seconde nel rispetto della regola comunitaria *de minimis*:

2009: -6 milioni;

2010: -8 milioni;

2011: -4 milioni.

In merito all'istituzione dell'Ufficio per la promozione della musica italiana all'estero (articolo 3), si stima in 1 milione di euro l'onere per la sua realizzazione; onere certamente non proibitivo.

È da 40 anni che le varie componenti del mondo musicale nazionale attendono un intervento organico di disciplina del settore e l'approvazione della presente proposta di legge è quanto ci chiedono gli operatori del settore. Non solo questi provvedimenti non comportano ulteriori oneri per lo Stato, ma, anzi, avranno benefici immediati nell'aumento della produzione musicale, nella diffusione della musica italiana nel mondo, nella creazione di nuova occupazione (artisti, organizzatori, tecnici e insegnanti di musica), nonché nell'educazione all'ascolto e alla pratica musicali che favoriranno maggiori entrate erariali e maggiore benessere sociale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Principi).

1. La musica, in tutte le sue forme, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce aspetto fondamentale della cultura e insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività, riconosciuto e garantito ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione.

2. La Repubblica tutela, valorizza e sostiene le attività musicali in tutte le loro espressioni e generi senza distinzione alcuna e favorisce la formazione e lo sviluppo di attività di produzione, distribuzione, coordinamento e ricerca in campo musicale.

3. La Repubblica, in particolare, tutela, valorizza e sostiene:

a) la conservazione del patrimonio storico della musica di tutti i generi, degli archivi delle istituzioni, nonché la raccolta e la diffusione di documenti o di statistiche di interesse musicale;

b) la creazione, la pubblicazione e la diffusione di opere e spettacoli musicali di autori e di compositori italiani, la promozione degli artisti, interpreti ed esecutori, di nazionalità italiana, la formazione di complessi musicali di carattere professionale, nonché la sperimentazione e la ricerca di nuove espressioni musicali;

c) la diffusione della cultura musicale sul territorio nazionale attraverso la distribuzione di opere dell'ingegno, spettacoli e di concerti dal vivo, nonché la promozione e la formazione del pubblico, in particolare di quello giovanile, avvalendosi, d'intesa con le scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni musicali cui lo Stato contribuisce in via ordinaria;

d) l'organizzazione di eventi e di manifestazioni a carattere promozionale e

di confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche italiane e straniere;

e) la promozione e la diffusione all'estero di opere musicali di autori e compositori italiani, dell'attività artistica degli artisti, interpreti ed esecutori, e delle registrazioni delle loro interpretazioni di opere musicali, della produzione fonografica nazionale anche attraverso programmi pluriennali organici;

f) la diffusione della musica contemporanea, anche sincronizzata a immagini in movimento, quale importante forma espressiva contemporanea e patrimonio artistico culturale di rilevante interesse sociale;

g) il ruolo delle organizzazioni non lucrative in particolare nella promozione della cultura musicale;

h) il prodotto fonografico e la composizione musicale, con o senza parole, realizzati su qualunque tipo di supporto fisico, informatico o telematico, destinati alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radio-diffusione sonora o televisiva;

i) le rappresentazioni di musica popolare contemporanea in tutte le loro espressioni dal vivo.

4. Ai fini della presente legge, si definisce:

a) musica dal vivo: l'esecuzione in pubblico di opere musicali o di suoni attraverso l'uso, diretto e contestuale alla rappresentazione, di uno o più strumenti musicali monofonici o polifonici o di voci umane, senza impiego alcuno di fonogrammi o di sequenze di suoni o di opere musicali incise su qualunque tipo di supporto antecedentemente all'esibizione;

b) musica parzialmente dal vivo: l'esecuzione in pubblico di opere musicali o di suoni attraverso l'uso, diretto e contestuale alla rappresentazione, di uno o più strumenti musicali monofonici o polifonici o di voci umane, con l'impiego

comunque a carattere accessorio, non prevalente e non rilevante, di fonogrammi o di sequenze di suoni o di opere musicali incise su qualunque tipo di supporto antecedentemente all'esibizione;

c) musica non dal vivo: la comunicazione al pubblico di fonogrammi o di sequenze di suoni o di opere musicali incise su qualunque tipo di supporto antecedentemente all'esibizione, nonché l'esecuzione in pubblico di opere musicali o di suoni attraverso l'impiego prevalente e rilevante di fonogrammi o di sequenze di suoni o di opere musicali, incisi su qualunque tipo di supporto antecedentemente all'esibizione.

ART. 2.

(Credito di imposta).

1. Alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali è attribuito un credito imposta nella misura del 15 per cento dei costi sostenuti per attività di ricerca, produzione, digitalizzazione e promozione di una registrazione musicale, secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo e nel rispetto dei limiti della regola *de minimis*, di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

2. Il credito di imposta è riconosciuto esclusivamente per le opere prime o seconde di artisti emergenti, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008 e per i due periodi di imposta successivi. L'agevolazione che non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo imposta in cui le spese di cui al comma 1 sono state

sostenute. L'agevolazione non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo e sono stabiliti i criteri di verifica e accertamento dell'effettività delle spese sostenute.

ART. 3.

(Ufficio per la promozione della musica italiana all'estero).

1. È istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, l'Ufficio per la promozione e l'esportazione della musica italiana all'estero, di seguito denominato « Ufficio ». L'Ufficio ha il compito di promuovere e di diffondere, in collaborazione con gli istituti italiani di cultura all'estero e con gli uffici dell'Istituto nazionale per il commercio estero, i prodotti fonografici nazionali e la produzione artistico-musicale italiana.

2. L'Ufficio è diretto da un comitato permanente, presieduto da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali e formato da tredici membri, di cui: tre rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della categoria dei discografici; due rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei lavoratori del settore musicale; due rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale degli organizzatori di spettacoli musicali dal vivo;

due rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale degli autori e dei compositori; un rappresentante della Società italiana degli autori ed editori (SIAE); un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri; un rappresentante per il Ministero degli affari esteri e un rappresentante per il Ministero dello sviluppo economico. I membri che rappresentano le associazioni e i sindacati di ciascun settore sono proposti e designati dalle rispettive associazioni di categoria.

3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il comitato permanente di cui al comma 2 approva una relazione, da trasmettere ai Ministri interessati, sull'attività svolta nell'anno precedente e sui progetti sviluppati per la promozione della musica italiana anche attraverso la partecipazione a fiere e ad eventi internazionali.

4. Su proposta delle rappresentanze dei soggetti di cui al comma 2, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a nominare i componenti del comitato permanente di cui al medesimo comma 2 e a definire le modalità di funzionamento dell'Ufficio.

5. L'Ufficio si avvale di strutture e di risorse umane messe a disposizione dal Ministero per i beni e le attività culturali.

6. Ai fini dell'espletamento dei compiti assegnati all'Ufficio è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2008.

ART. 4.

(Fondo per il sostegno della musica popolare e per la promozione e la diffusione delle attività musicali).

1. È istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il Fondo per il sostegno della musica popolare e per la promozione e la diffusione delle attività musicali, di seguito denominato « Fondo ». Il Fondo è destinato alle seguenti finalità:

a) finanziare progetti formativi realizzati sulla base di convenzioni tra le

scuole pubbliche e private e scuole di musica, volte a attivare laboratori musicali anche in orario extrascolastico;

b) finanziare, sulla base di convenzioni con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, la realizzazione di officine musicali comunali attraverso il recupero di edifici pubblici in disuso, di sale prove, sale di registrazione e di esibizione, aperte a tutti gli utenti gratuitamente;

c) concedere contributi a carattere integrativo, non superiori al 50 per cento del costo totale del progetto finanziato, a soggetti pubblici e privati per la realizzazione e la promozione di *festival* e di rassegne musicali di musica popolare contemporanea italiana, di rilevanza nazionale o internazionale, che garantiscano lo sviluppo della cultura musicale e la promozione del turismo culturale.

2. La dotazione finanziaria del Fondo è costituita da:

a) gli importi delle sanzioni pecunarie per i reati di pirateria musicale che la SIAE applica nei confronti dei responsabili;

b) il 50 per cento delle quote riferite ai diritti di autori contemporanei incassate annualmente dalla SIAE, ma non ripartibili tra gli aventi diritto in quanto sconosciuti, non individuati o non individuabili;

c) il 4 per cento delle entrate complessive annue dell'imposta sugli intrattenimenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e dei tributi connessi;

d) il 4 per cento delle entrate complessive annue delle tasse di concessione governativa dovute dalle emittenti televisive.

3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e di verifica dei contributi del Fondo.

ART. 5.

(Incentivi della SIAE).

1. La SIAE, al fine di favorire la crescita di nuovi talenti nel campo delle attività musicali, garantisce agli autori delle opere prime l'attribuzione di tutti i diritti relativi a tali opere e applica apposite agevolazioni per chi promuove attività in favore dei medesimi autori.

ART. 6.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, pari alle minori entrate valutate in 6 milioni di euro per l'anno 2009, in 8 milioni di euro per l'anno 2010 e in 4 milioni di euro per l'anno 2011 si provvede, per gli anni 2009 e 2010, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010 nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 0,35



16PDL0015370